

STATUTO DELL' O.D.V. "LA PIETRA"

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

Numero di classificazione PD/0252

n Codice Fiscale: 92086810287

REGIONE del VENETO

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l' Ente del Terzo Settore denominato: Organizzazione di Volontariato "LA PIETRA", che assume la forma giuridica di ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO non riconosciuta ai sensi del Codice Civile della normativa in materia. L'O.D.V ha sede legale in Via Friuli 1/A nel Comune di Selvazzano Dentro (PD).

ART. 2 (Statuto)

L'O.D.V. LA PIETRA è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità)

L'O.D.V esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di soggetti diversamente abili e portatori di handicap fisico e psichico.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

Scelleri

generale a norma del presente articolo mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) animazione del tempo libero;
- b) affiancamento nelle attività motorie e sportive e nei soggiorni climatici;
- c) affiancamento degli operatori professionali che operano nei centri diurni o residenziali e di accoglienza con attività di volontariato;
- d) supporto nelle attività di: sensibilizzazione, promozione, informazione, orientamento, documentazione, formazione sulle tematiche del disagio e della prevenzione anche attraverso la pubblicazione di una propria rivista;
- e) affiancamento degli utenti in inserimento lavorativo in cooperative di tipo "B" con sostegno di tipo socio-educativo;
- f) promozione e gestione di corsi di aggiornamento e di formazione per i volontari;
- g) sostegno ad iniziative ed esperienze promosse da Enti Pubblici o Privati nel territorio che abbiano i medesimi scopi;
- h) coordinamento con altre forze di volontariato nel confronto diretto con l'Ente Pubblico. L'O.D.V. potrà inoltre promuovere qualsiasi attività connessa ed affine con quelle sopraelencate, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali. L'O.D.V. potrà ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti di qualsiasi altro tipo di erogazione da persone fisiche, Enti Pubblici e Privati.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'O.D.V. può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'O.D.V. può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'O.D.V. può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/17.

L'O.D.V. opera nel territorio della provincia di Padova della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono aderenti dell'O.D.V. tutte le persone fisiche che condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'O.D.V. è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, e viene ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli aderenti. Il

Colloquio

Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti in regola con il pagamento della quota annuale, hanno il diritto di:

- 1) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2) essere informati sulle attività dell' O.D.V. e controllarne l'andamento;
- 3) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- 4) prendere atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, prendere visione del rendiconto economico/finanziario ed esaminare i libri sociali.

Gli aderenti dell' O.D.V hanno il dovere di:

- 1) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 2) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART.8 (Qualità di Volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'O.D.V. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabilite dall'O.D.V. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di aderente)

La qualità di aderente si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente può recedere dall'O.D.V mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'O.D.V. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Redde

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell' O.D.V.:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo;
- 5) l'Organo di Revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' O.D.V o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell' O.D.V, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea :

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 2) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- 3) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 4) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera sull'esclusione degli aderenti;
- 7) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello statuto;
- 8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 9) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'O.D.V.;

Caella Dsl

10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi si riunisce su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La comunicazione della convocazione può avvenire a mezzo mail o lettera spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli aderenti oppure mediante avviso affisso nella sede dell'O.D.V.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell' O.D.V con presenza di metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno metà degli aderenti.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell' O.D.V, ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente, e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'O.D.V è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.

Luella

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- 1) amministra l'O.D.V;
- 2) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- 4) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 5) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- 6) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- 7) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativi, previsti dalla norma vigente;
- 8) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli aderenti;
- 9) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'O.D.V e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decise dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Boelle

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 4) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell' O.D.V sono costituite da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) attività di raccolta fondi;
- 6) ogni altra entrata emessa ai sensi del D.Lgs 117/2017;
- 7) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Nazionale del Terzo Settore.

ART.20 (I beni)

Carlo D. S.

I beni dell' O.D.V sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall' O.D.V, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell' O.D.V sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'O.D.V e può essere consultato dagli associati.

ART. 21(Divieta di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'O.D.V ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell' art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017. Ha inoltre l' obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell' O.D.V sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi dell'art. 13 e 87 del D.Lgs 11/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, l'O.D.V. redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l' O.D.V e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'O.D.V può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs 117/2017.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti volontari)

Caella Od

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità dell'Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l' O.D.V., i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'O.D.V.

ART. 28 (Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione Di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell' O.D.V stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

ART. 30 (Libri sociali)

L'O.D.V ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- 1) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. È tenuto a cura del Consiglio;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri eventuali organi sociali.

Tutti gli aderenti, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del RUNTS medesimo.

Coellegel

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASS. DI
VOLONT. "LA PIETRA" DEL 15 MAGGIO 2019

Il giorno 15 maggio 2019 alle ore 20.30 presso
la sede di Selvazzano D. (PD), V.le Friuli 1/A
si è riunita l'assemblea straordinaria dei
soci dell'Ass. di Vol. "La Pietra" con le seguenti
ordine del giorno:

- 1) Variazione dello Statuto per adeguamento
alle Riforme del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- 2) Voti ed eventuali

Sono presenti i soci: Franchin S., Favarella M.,
Serinoni E., Casella C., Zecchinato M., Bai I., Comacchini M.,
De Houwe I., Rompon A., Bellini G., Rocca L., Scarpen V.,
Fenucci R., Pasqueto E., Cardini P., Carli A., Pautiero M.,
Fedda E., Norbiato M., Norbiato M., Volpich P.,
Teglio Prieto M., Barbiero N., Costole M., Barbiero A.,
Lottorini G., Bodo G., Benecchino S., Furlan E., Portecaro A.,
Nespoli E., Donadeo B., Miale L., Grigoletto L., Hurefont F.,
Pardesi G. - Hanno mercurato delega scritta i soci:
Baldin S., Stone M., Peluso A., Favaronello R.,
Nespoli F., Volpich M., Gonniero B., Niesli F.

Sono quindi presenti n. 36 soci e sono pervenute
n. 8 deleghe (in allegato) per un totale di n. 44 soci.

Si raggiunge quindi i $\frac{3}{4}$ dei soci totali (455), necessaria per la variazione dello Statuto.

1° PUNTO : VARIAZIONE DELLO STATUTO

Prende le parole il Presidente Spina Casella Cristina, la quale informa i presenti riguardo la necessità di variare lo Statuto dell'Associazione per poter avere i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come previsto dalla riforma del Terzo Settore L. 117/2017. L'iscrizione dell'Associazione al RUNTS ha come termine ultimo il 2 agosto 2019.

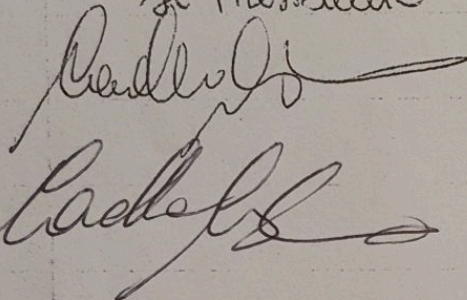
La Presidente, avvalendosi della proiezione di alcune slides, mette a confronto lo Statuto in essere con le modifiche da apportare, soffermandosi in particolare sugli articoli modificati e aggiunti rispetto al precedente, come ad es. la nuova denominazione che passa da Associazione a Organizzazione di volontariato (ART. 1), sulle finalità e attività (ART. 5), sulle modifiche del quorum dell'Assemblea straordinaria (ART. 13) e sui nuovi articoli aggiunti che riguardano l'organo di controllo (ART. 18) e Organo di Revisione legale dei conti (ART. 19) di cui non abbiamo obbligo di nomina.

Per ulteriori modifiche si allegano statuto vecchio e

nuovo - 13 soci, dopo alcuni chiarimenti, approvano
il nuovo statuto all'unanimità.

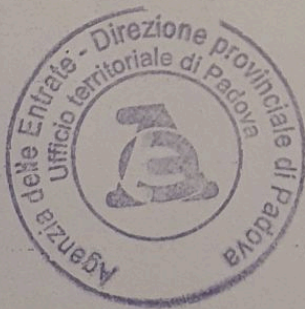
Alle ore 21⁴⁵ esauriti i punti all'ordine del giorno,
e non chiedendo alcuna parola, si dichiara
conclusa l'Assemblea Straordinaria dei Soci

Il Presidente

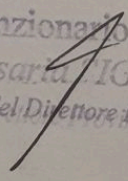
Il segretario

(Monica Foranelli)
Monica Foranelli



AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg. 18 LUG 2019	S3
Reg. n°	5826
€	ESENTE

Il Funzionario addetto (*)
Rosaria IGNORILE

(*)  Firmà su delega del Direttore Provinciale, Ifo Saraco